

**COMPAGNIA ARCIERI DELLA MOLE 01-058
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Sede: Corso Re Umberto n. 95 – Torino – 10128 – Tel. 3471367627

Campo tiro: Strada del Nobile, 12 TORINO c/o Circolo Ricreativo SMAT

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 95, un'Associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e ss C.C., denominata Associazione Sportiva dilettantistica Compagnia Arcieri della Mole.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'Associazione ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione della disciplina del Tiro con l'Arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e in tutte le attività ad essa connesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima disciplina sportiva.

Nella sede, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo e in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri iscritti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda d'ammissione a Socio

Tutti coloro i quali intendono entrare far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

- Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione a socio ed esprime il proprio parere in merito.
- L'assunzione della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro il quale è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le sue obbligazioni.
- Con l'accettazione della domanda, il richiedente assume la qualifica di socio ed acquisirà tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto per i Soci.
- Il Socio assume la carica solo dopo la formale approvazione dello stesso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il socio assume diritti e doveri sanciti nel presente Statuto, partecipa appieno alla vita istituzionale dell'Associazione e ne condivide gli obiettivi.

Fra i diritti del socio sono contemplati:

- il diritto al voto;
- il diritto all'elettorato attivo e passivo;
- il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione;

Fra i doveri del socio sono contemplati:

- il rispetto del presente Statuto;
- il pagamento del Contributo Associativo.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che siano dotate di una irreprezibile morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprezibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei rispettivi organi.

La quota associativa non può essere trasferita.

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare dei soci onorari. Tale nomina potrà essere revocata solo dal Consiglio stesso, per gravi motivi, o su richiesta del socio onorario.

Articolo 6 - Diritti dei Soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 18.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed a frequentare la sede sociale e gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco, nonché ad usare le attrezzature comuni secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo 7 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria.
- b) morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto del contributo associativo.
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o pericolo per altre persone o cose.
 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
 - L'Associato radiato non può essere più riammesso.
- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Art. 8 - Tesserati

E' definito "tesserato" la persona fisica che aderisce ad una A.S.D. o S.S.D. affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata o ad un Ente di Promozione, per praticare un'attività sportiva.

Il tesserato ha pertanto come finalità quella di praticare l'attività sportiva presso l'Associazione senza obbligatoriamente parteciparne alla vita associativa. Pertanto il tesserato:

- può non essere allo stesso tempo anche socio;
- pratica l'attività sportiva promossa dall'Associazione seguendo regolamenti della stessa o comunque l'organizzazione delle attività stabilite;
- è configurabile all'interno dell'Associazione quale soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva, seguendone perciò ogni regola fissata dal CONI e dalla FITARCO

Art. 9 - Domanda di tesseramento

Per esercitare l'attività di tiro con l'arco presso l'Associazione, l'interessato deve inoltrare ad essa richiesta scritta di tesseramento. L'organo societario preposto all'accoglimento della richiesta è il Consiglio Direttivo, che avvierà la procedura di tesseramento alla FITARCO.

In caso di richiesta di tesseramento presentata da minorenni, la stessa dovrà essere posta obbligatoriamente per iscritto e controfirmata dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le sue obbligazioni.

Una volta completata la procedura di tesseramento, l'interessato è a tutti gli effetti atleta tesserato della FITARCO presso la A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole, ed è autorizzato a partecipare all'attività sportiva organizzata dall'Associazione e dalla competente Federazione nell'ambito delle manifestazioni da questa disciplinate.

Art. 10 - Diritti e doveri dei tesserati

Il tesseramento, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Organico della FITARCO, ha validità per l'intero anno solare, con scadenza il 31 dicembre e coincidente con l'anno sportivo. Alla scadenza del termine di tesseramento, se non è stato rinnovato, l'interessato non potrà esercitare alcuna attività sportiva all'interno dell'Associazione o in ambito federale.

Come disposto dallo Statuto della FITARCO, il vincolo sportivo degli atleti tesserati (indipendentemente dall'età) con l'Associazione ha efficacia quadriennale, vale a dire dal primo giorno di tesseramento per l'Associazione sportiva fino al termine del terzo anno successivo.

Il tesseramento è esclusivo nell'ambito della FITARCO, pertanto non è ammesso il tesseramento presso due o più associazioni affiliate alla medesima Federazione, con la sola eccezione di quanto disposto dall'art. 30.5 (e s.m.i.) del Regolamento Organico della FITARCO (tesseramento presso Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, ecc.).

Il tesseramento dell'atleta presso l'Associazione viene a cessare in caso di suo trasferimento ad altra associazione sportiva affiliata alla FITARCO, secondo la procedura regolamentata dalla medesima Federazione.

Il tesserato acquisisce il solo diritto a partecipare all'attività sportiva. Non ha quindi diritto a partecipare alle assemblee, non ha diritto al voto, non può eleggere il Consiglio Direttivo e non può farne parte.

Il tesserato, parimenti a quanto richiesto ai soci, è tuttavia obbligato ad una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei rispettivi organi.

Il tesserato è tenuto al rispetto del presente statuto e ad attenersi ai regolamenti sociali approvati dall'assemblea, nonché agli statuti e ai regolamenti del CONI e della FITARCO.

Il tesserato è tenuto inoltre al pagamento di specifica quota di frequenza annuale, il cui importo è deliberato dall'assemblea, e comunque di ammontare non inferiore al contributo associativo stabilito per i soci.

Articolo 11 - Sospensione ed esclusione del tesserato

L'atleta tesserato presso l'Associazione può essere sospeso o escluso nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento della quota di frequenza;
- b) compimento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o condotta costituente ostacolo al buon andamento del sodalizio o pericolo per altre persone o cose;
- c) contravvenzione a quanto disciplinato dal presente statuto, dai regolamenti interni approvati dall'assemblea e dai regolamenti del CONI e della FITARCO.

L'organo preposto all'emanazione di provvedimenti di sospensione o esclusione è il Consiglio Direttivo che, convocato l'interessato, nel corso di apposita riunione procederà in contraddittorio alla disamina degli addebiti. Sulla base delle risultanze del colloquio, il Consiglio Direttivo emetterà il provvedimento disciplinare ritenuto più idoneo a carico del tesserato.

In caso di provvedimento di sospensione, per tutta la sua durata il tesserato non potrà prendere parte ad attività sportive, agonistiche e non, organizzate dall'Associazione o nell'ambito delle manifestazioni disciplinate dalla FITARCO.

In caso di provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo comunicherà il relativo atto alla FITARCO, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Vice Presidente,
- d) il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avviene a cura dal Presidente in seguito a delibera del Consiglio direttivo oppure potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 15, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione, o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

- La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- Le Assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuto ed eletto a maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva, è fatto divieto di nominare scrutatori i candidati alle cariche sociali.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità delle votazioni.

- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nei modi più idonei a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Diritto di partecipazione

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento dei contributi associativi annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari definitivi.

Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

- L'Assemblea elettiva deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato, per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo nel numero previsto dal successivo Art. 18 o per la sostituzione dei membri cessati.
- Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, dei contributi associativi e delle quote di frequenza, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 16 - Validità delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite con qualunque numero degli associati presenti e delibera con il voto della maggioranza degli stessi.

Articolo 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 soci, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento dei contributi associativi, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro dei candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ordine tra quelli non eletti. In mancanza, il Consiglio proseguirà la sua attività in composizione ridotta fino alla prima assemblea utile in cui si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I membri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino ad allora le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto limitatamente agli affari urgenti ed all'ordinaria amministrazione.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo e sua convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza necessità di formalità alcuna.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione a soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie, da indire almeno una volta l'anno, e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'art. 13 e seguenti;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) Adottare provvedimenti disciplinari e di radiazione nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateale di macchine, di fornitura, di appalto, di permuta e relativi a diritti reali immobiliari. Aprire conti correnti bancari, stipulare assicurazioni varie, accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, leasing ed assumere ogni altro impegno finanziario sempre per l'attuazione dei fini dell'Associazione;
- h) Formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione finanziaria, delle strutture ricreative dell'Associazione, nonché commissioni sportive;
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici e/o degli atleti, al verificarsi della previsione di cui all'art. 2;
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societarie e della pratica sportiva e agonistica;

Spettano comunque al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto delle competenze degli altri organi sociali.

Articolo 21 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, con il Presidente, è il legale rappresentante dell'Associazione, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni che gli siano espressamente delegate per delega del Consiglio Direttivo.

Articolo 22- Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Rendiconto

Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve contenere compiute informazioni circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza.

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascuno anno.

Articolo 25 - Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi associativi e di tesseramento determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci partecipanti personalmente, con esclusione delle deleghe. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesta da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio, sentita l'autorità preposta.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/ 12/1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci o tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli organi di giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Articolo 29 - Norma di revoca

Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni precedente statuto precedentemente redatto.

Torino, 20 marzo 2018

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Consigliere

Il Consigliere